



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 131 del 15/11/2024

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **QUINDICI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 12:30, nella Sede Comunale - Piazza Carlo Stognone, 1, si è riunita la Giunta Comunale, in **forma mista** con le modalità di cui alla delibera di G.C. n. 46 del 14.04.2022. La sede si considera convenzionalmente situata presso il Palazzo Comunale - Piazza Carlo Stognone, n. 1.

Risultano:

Qualifica	Nome	Presente presso la Sede Comunale	Collegato da remoto	Assente
Sindaco	FIORINI MATTIA	X		
Vice Sindaco	PELUFFO MARINA		X	
Assessore	SECHI CRISTIANA	X		
Assessore esterno	GIUDICE GIAN LUCA	X		
Assessore esterno	SCHOEPF VERUSKA		X	
Totale		5		

Partecipa e verbalizza la seduta il **Segretario Comunale Dott.ssa Michela Gaggero**, presente e collegato da remoto con videocamera e dispositivo informatico.

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, assunta la presidenza – accertata da parte del Segretario Comunale l'identità dei componenti della Giunta e la presenza del numero legale, mediante riscontro a video ed appello nominale, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

Il Sindaco richiama l'attenzione dei membri della Giunta presenti presso la sede comunale sul rispetto di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 14.04.2022 che stabilisce nel dettaglio le modalità di svolgimento della Giunta in videoconferenza, con garanzia del rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, dopodiché,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 48 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo alle competenze della Giunta Comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione anno 2025/2026/2027 è attualmente in fase di predisposizione;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2023 avente all'oggetto: "*Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 – Approvazione*";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2023 avente all'oggetto: "*Bilancio di Previsione Armonizzato 2024-2025-2026 – Approvazione*";

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 "*Disposizioni in materia di federalismo municipale*" a mente del quale "*... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché*

i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...”;

RICHIAMATI:

-l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017 S.O. n. 31), il quale stabilisce che: “... *A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ...”;*

-l'art. 1, comma 365 della Legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015, n. 208), di modifica dell'art. 32, comma 1, D.L. n. 133/2014, che ha reso permanente l'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (marina resort), alle strutture ricettive all'aria aperta;

VISTA la Legge Regionale 6 febbraio 2024, n. 1, recante il “*Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi*”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 14 febbraio 2024, la quale ha, tra l'altro, abrogato la Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, recante il “*Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche*”;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017 relativa ai principi per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;
- la Deliberazione della Giunta Regione Liguria n. 568 del 17/07/2017 che ha definito i criteri per l'adesione, da parte dei Comuni, Unione di Comuni ed Enti Parco, al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.170 del 29/11/2017 con la quale questo Ente ha manifestato la volontà di aderire al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, volontà formalizzata con atto di adesione prot. n. 10866/2017;

DATO ATTO che è stato sottoscritto in Provincia un Accordo iniziale per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo nella Provincia di Savona tra le Amministrazioni comunali di Alassio, Albenga, Loano, Toirano, Borghetto Santo Spirito, Pietra Ligure, Spotorno e Varazze e le Associazioni di categoria provinciali Confesercenti, Federalberghi, FAITA, FIAIP, FIMAA ed Unione Associazioni Albergatori (Deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 13/12/2017), al quale si sono aggiunti altri Comuni nelle successive annualità;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 05/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata istituita l'Imposta di Soggiorno e contestualmente approvato il relativo Regolamento comunale di applicazione del nuovo tributo;

VISTA, altresì, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento di cui sopra;

DATO ATTO che la determinazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno compete alla Giunta comunale, giusta previsione dell'art. 5, comma 2 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

VISTO il Verbale del 5 novembre 2024 relativo all'incontro avvenuto tra le Amministrazioni locali facenti parte del Patto per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo nella Provincia di Savona e le rappresentanze di categoria delle strutture ricettive della provincia di Savona, il quale riporta la volontà a maggioranza di rideterminare le tariffe della imposta di soggiorno, considerando ormai superato il periodo di sperimentazione e ritenendo di poter incrementare a decorrere dall'anno 2025 le tariffe vigenti sino a tutto l'anno corrente 2024, per meglio rispondere alle esigenze dei CLT – Comitati Locali del Turismo;

RITENUTO conseguentemente opportuno approvare, per l'anno 2025, una diversa misura tariffaria della imposta, per persona e per pernottamento, graduata in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, come da Prospetto allegato **sub A)** al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

-l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati, tra i differenti documenti, anche “... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)* ...”;

-l'art. 13, comma 15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 ai sensi del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*”;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., contenenti altresì l'attestazione sull'assenza di conflitto d'interessi, allegati al presente atto;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1.di approvare, per l'anno 2025, le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per persona e per pernottamento, graduata in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, come da Prospetto allegato **sub A)** al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare e giusto verbale in data 5 novembre 2024, richiamato in premessa;

2. di approvare, per l'anno 2025, la tariffa di € 30,00 annua a stallo per i clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta;

3. di dare atto che, con riferimento all'anno 2025, l'Imposta si applicherà nel periodo dal 1° Aprile al 31 Ottobre, con conseguente azzeramento per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Novembre e Dicembre;

4. di dare atto che la presente Deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto sia dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e sia dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (G.U. - Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

5. di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...”*;

6. di avvertire, ai sensi del 4° comma, dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in quanto trattasi di Deliberazione propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Mattia Fiorini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela Gaggero

COMUNE DI SPOTORNO

PROVINCIA DI SAVONA

IMPOSTA DI SOGGIORNO

TARIFFE ANNO 2025

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

ALBERGHI, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (RTA), LOCANDE ALBERGHI DIFFUSI, CONDHOTEL, RESIDENZE D'EPOCA	
1 STELLA	€ 0,70/ notte
2 STELLE	€ 1,00/ notte
3 STELLE	€ 1,50/ notte
4 STELLE E MAGGIORI	€ 2,00/ notte

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

CASE PER FERIE AFFITTACAMERE BED & BREAKFAST CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (C.A.V.) AGRITURISMO ITTITURISMO	€ 1,50/ notte
OSTELLI RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI	€ 0,70/ notte
LOCAZIONI TURISTICHE (A.A.U.T. - APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO)	€ 1,50/ notte

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

CAMPEGGI VILLAGGI TURISTICI AREE DI SOSTA	€ 0,70/ notte
---	---------------

PER I CLIENTI STANZIALI L'IMPOSTA È DI € 25,00 ANNUALI